CASSA EDILE DI MUTUALITÁ E DI ASSISTENZA
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ns. Rif.:ER

Aosta, data del timbro postale

Spettabile
I M P R E S A
CONSULENTE DEL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: **limiti nell'indicazione ORE in denuncia.**

Vi rammentiamo che nella redazione delle denunce mensili dei lavoratori occupati, così come pubblicato nelle "REGOLE DURC" e "NOTE ALLE REGOLE DURC", occorre attenersi ai limiti previsti nell'indicazione delle tipologie di ore dichiarate in denuncia.
In particolare, tenendo conto che il conteggio è su base "anno solare", possono essere indicate al massimo le seguenti ore:

- **Permessi retribuiti (da indicare nella colonna Assenza Giustificata) 88 H.;**
- **Permessi Non Retribuiti 40 H. ;**
- **Ferie 160 H. - tenendo presente che in base alla vigente normativa di legge (decreti legislativi n. 66/2009 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi. Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimento, da parte dell'Impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti.**

Vi ricordiamo ancora che le ore di assenza causate dalle seguenti motivazioni:
Permessi sindacali; Assemblee sindacali; Permessi retribuiti (88 ore); Assenza facoltativa per maternità; Corsi di Formazione; Provvedimenti disciplinari; Funzioni elettive; Congedi parentali; Provvedimenti autorità giudiziaria; Ferie Collettive non maturate; Ore dichiarate ad altre Casse Edili; Scioperi; Assenze ingiustificate sanzionate; Aspettativa non retribuita; Donazione sangue, devono essere indicate nella colonna "ore assenze giustificate".

Vi informiamo infine che la scrivente Cassa Edile adotterà ulteriori controlli atti ad evidenziarne l'eventuale superamento avvalendosi della facoltà di richiedere idonea documentazione a corredo delle giustificazioni prodotte in denuncia.

Per tutte le fattispecie prospettate (permessi non retribuiti, ferie e permessi retribuiti), nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari (ad esempio nel caso di lavoratori stranieri), la posizione potrà essere regolarizzata dall'impresa mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all'importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile, esclusi gli accantonamenti, calcolato sulle ore eccedenti i richiamati limiti.
Ovviamente, qualora si tratti della diversa ipotesi di lavoro prestato e non denunciato alla Cassa Edile, dovranno essere corrisposti sia gli accantonamenti che i contributi.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Rosanna Pagani Lero

Via Chambéry 36/38 - 11100 Aosta – Tel.0165.218711 - Fax 0165.238049 - Codice Fiscale 80005150075